242. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	6038
Disegno di legge (Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente)	6038
Disegno di legge n. 1788:	
(Articoli)	6015
(Emendamenti e subemendamenti)	6019
(Ordini del giorno)	6027
Disegno di legge n. 2376 (Articoli)	6033
Missioni valevoli nella seduta del 20 settembre 1995	6037
Proposte di legge:	
(Adesione di un deputato)	6037
(Annunzio)	6037
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	6037

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI CULTURA, SCIENZA ED ISTRUZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA (1788)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Impiantistica sportiva ed edilizia scolastica).

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1995. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore di altri soggetti, ammessi a fruire del credito sportivo, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

2. Le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere riutilizzate nel termine del 31 dicembre 1995, secondo le medesime modalità indicate nella legge di riferimento; nello stesso termine, e con le medesime procedure, potrà essere disposta una diversa destinazione dei relativi mutui, ancorché già concessi. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è differito al 31 dicembre 1995.

ART. 2.

(Interventi nel campo della ricerca).

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996.

2. I fondi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 1° agosto 1988, n. 326, possono essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995, anche per l'assunzione di personale mediante contratto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, purché a favore di strutture operanti nel Mezzogiorno.

3. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività scientifiche, di ricerca e di formazione del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste (ICTP), in attesa della ratifica e conseguente entrata in vigore dell'accordo tripartito tra Italia, UNESCO ed AIEA, è autorizzata la concessione al Centro medesimo di un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel biennio 1994-1995, in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7706 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e al medesimo capitolo 7706 per l'anno 1995.

ART. 3.

(Proroghe di termini in materia di pubblica istruzione).

1. Le graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori, già mantenute in vigore per l'anno scolastico 1993-1994 ai sensi dell'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono prorogate per l'anno scolastico 1994-1995. Il primo aggiornamento delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori dovrà essere completato in tempo utile per il conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 1996-1997.

2. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 24, si applica anche ai candidati ammessi con riserva al concorso indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 12 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale, n. 56-*bis* del 17 luglio 1990. Restano in ogni caso valide le nomine e le assegnazioni già disposte; le nomine dei candidati indicati al primo periodo del presente comma hanno decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e decorrenza economica dalla data di assunzione in servizio, nei limiti dei posti disponibili dopo i trasferimenti effettuati per il predetto anno scolastico.

3. I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, indetto ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorché ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti ruoli purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza prevista dal bando del suddetto concorso. Le immissioni in ruolo sono effettuate ai sensi delle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nei posti già assegnati con riserva o comunque disponibili.

4. La proroga stabilita dall'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica a tutte le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione indetti con i decreti ministeriali 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988, comprese quelle approvate in data antecedente al limite temporale indicato nel medesimo articolo 22, comma 8, della citata legge n. 724 del 1994. L'amministrazione scolastica provvederà, in deroga alla previgente normativa, alla copertura di tutti i posti di ispettore tecnico comunque vacanti e disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzando le graduatorie concorsuali di cui al presente comma ad esaurimento delle stesse e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Al comma 17 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per il personale ispettivo, direttivo, docente e amministrativo tecnico ausiliario (ATA) della scuola il predetto termine rimane immutato, mentre per il personale delle accademie di belle arti e d'arte drammatica e per i conservatori di musica il termine stesso è fissato al 1° novembre e per quello dell'Accademia nazionale di danza al 1° ottobre. ».

6. All'articolo 13, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *g*-bis) per il personale dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti e di arte drammatica cessato dal servizio a decorrere dal 1° novembre 1994 e per il personale dell'Accademia nazionale di danza cessato dal servizio a decorrere dal 1° ottobre 1994 ».

7. Per il personale del comparto scuola le domande di pensionamento anticipato

per i fini di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si intendono accettate se presentate entro il 28 settembre 1994 all'amministrazione scolastica, sempre che ricorrano i prescritti requisiti oggettivi e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 510, comma 5, e 580, comma 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

8. La durata in carica dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici provinciali, dei consigli scolastici distrettuali, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli direttivi degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi è prorogata nel limite massimo di un anno, secondo termini da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

9. All'articolo 59, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: « e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994 ».

ART. 4.

(Ulteriori disposizioni in materia di pubblica istruzione).

1. Gli insegnanti tecnico-pratici fanno parte, a pieno titolo, del consiglio di classe di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono determinate le modalità di formulazione di distinte e autonome proposte di voto da parte dei docenti, nel caso di insegnamenti svolti in compresenza, ai fini dell'attribuzione di un unico voto da parte del consiglio di classe.

3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Gli assistenti delle accademie di belle arti fanno parte del collegio dei docenti e possono essere chiamati dai direttori a far parte delle commissioni d'esame presiedute, presso le rispettive istituzioni, dal direttore, da un docente di ruolo o da un docente non di ruolo.

5. Al testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 239, il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 251, le parole: « Gli orari ed i programmi di insegnamento » sono sostituite dalle seguenti: « Gli orari di insegnamento ed i programmi »;

c) all'articolo 261, comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: « ad istituire », sono inserite le seguenti: « scuole o ».

6. Sono validi, ai soli fini della durata del servizio all'estero, i provvedimenti di mantenimento all'estero, per i periodi compresi tra il 1° settembre 1992 e il 31 agosto 1997, disposti a favore del personale della scuola ai sensi dell'articolo 18, ottavo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604, e dell'articolo 5, comma 5, della legge 4 luglio 1988, n. 246, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. È data facoltà ai soggetti interessati di revocare la domanda di collocamento a riposo connessa con il mantenimento in servizio all'estero, presentata ai sensi del medesimo articolo 18 della citata legge n. 604 del 1982, al fine del conseguimento del trattamento minimo di pensione secondo l'ordinamento vigente alla scadenza del periodo di mantenimento all'estero.

7. Il personale di segreteria, tecnico e ausiliario di ruolo, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti.

8. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra

appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.

9. L'inquadramento di cui ai commi 7 e 8 avviene secondo criteri e modalità fissati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e per la funzione pubblica, e deve essere comunque completato entro il termine del terzo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le dotazioni organiche relative ai posti già occupati con personale di segreteria, tecnico e ausiliario dipendente dagli enti locali sono determinate secondo i criteri previsti, per le qualifiche funzionali corrispondenti, dalla tabella n. 3 annessa al testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, si provvede a stabilire le corrispondenze per le qualifiche non previste dalla predetta tabella.

11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), è determinato l'ammontare degli oneri sostenuti dagli enti locali per il personale di cui ai commi 7 e 8 nell'anno finanziario precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi da 7 a 11, si procede, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali fino alla misura determinata ai sensi del comma 11 e al contestuale incremento dei relativi capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 5.

(Disposizioni in materia di filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario, aventi sede nel territorio di Stati esteri e ivi riconosciute giuridicamente quali enti senza scopo di lucro, a condizione che:

a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte dei programmi didattici o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori;

b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti che siano iscritti alle rispettive università o istituti superiori.

2. Le filiazioni, prima dell'inizio della loro attività in Italia, trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno ed al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale è stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello statuto e ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. L'attività delle filiazioni si intende autorizzata se il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non adotta alcun provvedimento entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. L'autorizzazione determina l'applicabilità delle esenzioni previste dall'articolo 34, comma 8-*bis*, del decreto-legge 2

marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

ART. 6.

(Conservazione di alcune somme nel bilancio dello Stato).

1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno 1995:

a) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129, in conto competenza e in conto residui;

b) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto competenza e in conto residui e capitoli 1131 e 1137 in conto competenza;

c) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in conto competenza e capitolo 8301 in conto residui.

ART. 7.

(Sanatoria).

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in materia di differimento di termini sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1992, n. 1, 1° marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, 1° luglio 1992, n. 325, 30 dicembre 1992, n. 512, 2 marzo 1993, n. 48, 28 aprile 1993, n. 130, 30 giugno 1993, n. 212, 30 agosto 1993, n. 330, 29 ottobre 1993, n. 429, 28 dicembre 1993, n. 542, 26 febbraio 1994, n. 134, 29 aprile 1994, n. 257, 27 giugno 1994, n. 414, 27 agosto 1994, n. 514, 28 ottobre 1994, n. 601, 28 dicembre 1994, n. 723, 25 febbraio 1995, n. 55 e 29 aprile 1995, nn. 140, 141, 143 e 144.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Al comma 8 dell'articolo 272 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine, le parole: «, fermo restando il diritto al conferimento di supplenze presso tutti i conservatori o accademie, sulla base della posizione in graduatoria ».

3. 16.

La Commissione.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Ai docenti che hanno partecipato con esito positivo agli esami di abilitazione indetti con ordinanza ministeriale n. 395 del 1989, ai quali non è stata riconosciuta la validità del concorsi a causa della mancanza valutazione del congedo ordinario estivo, ai fini della maturazione del servizio richiesto, viene riconosciuto, qualora conseguito con riserva, il titolo dell'esame di abilitazione sostenuto.

3. 10.

Nadia Masini.

Sopprimere il comma 3.

3. 15.

La Commissione.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: purché in *fino alla fine del periodo con le seguenti:* abbiano svolto due anni di servizio di preside a qualsiasi titolo dalla data di scadenza del bando di concorso.

3. 1.

Cola.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: alla data di scadenza prevista dal bando del suddetto concorso *con le seguenti:* alla data di entrata in vigore della presente legge.

*** 3. 2.**

Cola.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: alla data di scadenza prevista dal bando del suddetto concorso *con le seguenti:* alla data di entrata in vigore della presente legge.

*** 3. 5.**

Gambale.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: suddetto concorso *inserire le seguenti:* o che abbiano comunque svolto funzioni di preside a qualsiasi titolo, per almeno due anni, prima della scadenza del bando.

3. 3.

Gambale.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-*bis*. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a presidi, indetti con decreto ministeriale 18 aprile 1990 per la scuola media, con decreto ministeriale 26 aprile 1990 per i licei e istituti magistrali, con decreto ministeriale 19 aprile 1990 per gli istituti professionali e con decreto ministeriale 17 aprile 1990 per i licei artistici ed istituti d'arte, già prorogate dalla legge 11 febbraio 1992, n. 151 e dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono ulteriormente prorogate di un biennio.

3. 6.

Burani Procaccini, Aprea.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. La proroga stabilita dal comma 8 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica a tutte le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione indetti con i decreti ministeriali del 23 maggio 1988, 21 giugno 1988 e 28 giugno 1988, comprese quelle approvate in data antecedente al limite temporale indicato nel predetto articolo di legge. L'amministrazione scolastica provvede, in deroga alla previgente normativa, alla copertura di tutti i posti di ispettore tecnico periferico comunque vacanti e disponibili fino al 31 dicembre 1997, utilizzando le graduatorie concorsuali di cui al presente articolo sino ad esaurimento delle stesse, anche nelle aree intedisciplinari non corrispondenti al settore concorso.

4-*bis*. La proroga sopracitata si applica anche a tutte le graduatorie dei concorsi speciali e pubblici di primo Dirigente amministrativo e di ragioniere indetti o espletati dal Ministero della pubblica istruzione successivamente al 1° gennaio 1988, e fino ad esaurimento delle stesse per copertura dei posti vacanti e disponibili fino alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

4-*ter*. Sono considerati idonei coloro i quali, alla prova orale, abbiano riportato un punteggio di almeno 7/10 o votazione corrispondente.

3. 9.

Ciocchetti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3. 12.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: 21 giugno 1988, *inserire le seguenti:* pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta*

Ufficiale, quarta serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988 e n. 2 del 10 gennaio 1989.

0. 3. 12. 1.

La Commissione.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: in deroga alla vigente normativa.

0. 3. 12. 2.

La Commissione.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La proroga stabilita dal comma 8 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica a tutte le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione indetti con i decreti ministeriali 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988, comprese quelle approvate in data antecedente al limite temporale indicato nel predetto articolo. L'amministrazione scolastica provvederà, in deroga alla vigente normativa, alla copertura di tutti i posti di ispettore tecnico vacanti e disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i limiti delle singole dotazioni organiche fissate per gradi di scuola e per settori disciplinari dal Ministero della pubblica istruzione con il decreto ministeriale del 27 agosto 1992, n. 257, utilizzando le graduatorie concorsuali di cui al presente comma e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 12.

Governo.

Al comma 4, dopo le parole: decreti ministeriali *inserire le seguenti:* 6 luglio 1984.

3. 4.

Bordon.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis* L'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica anche alla graduatoria dei concorsi speciali per esami e dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti di primo dirigente amministrativo e di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione, indetti a decorrere dal 1° gennaio 1988. L'amministrazione provvede, in deroga alla vigente normativa, alla copertura di tutti i posti che risulteranno vacanti e disponibili nella dotazione organica fissata in esecuzione dell'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le nomine alla qualifica di dirigente sono conferite utilizzando le graduatorie dei concorsi secondo la successione temporale delle disponibilità annuali cui si riferiscono i concorsi medesimi e, nell'ambito di ciascuna annualità, assegnando alternativamente i posti al concorso speciale ed al concorso pubblico, a partire dal concorso speciale.

*** 3. 7.**

Aprea, Burani Procaccini.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. L'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica anche alle graduatorie dei concorsi speciali per esami e dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti di primo dirigente amministrativo e di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione, indetti a decorrere dal 1° gennaio 1988. L'amminisrazione provvede, in deroga alla vigente normativa, alla copertura di tutti i posti che risulteranno vacanti e disponibili nella dotazione organica fissata in esecuzione dell'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le nomine alla qualifica di dirigente sono conferite utilizzando le graduatorie dei concorsi secondo la successione temporale delle disponibilità annuali cui si riferiscono i concorsi medesimi e, nell'ambito di ciascuna annualità, assegnando alternativa-

mente i posti al concorso speciale ed al concorso pubblico, a partire dal concorso speciale.

*** 3. 11.**

Sbarbati.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis* Gli istitutori presso i convitti per sordi che hanno prestato servizio per trecentosessanta giorni su posto vacante e che sono stati esclusi dalla graduatoria dei vincitori del concorso per l'accesso ai ruoli ordinari indetto con decreto ministeriale 12 luglio 1989 perchè privi del titolo di specializzazione, vengono inquadrati nei ruoli ed assegnati, in sede provvisoria, nella stessa sede in cui prestano servizio su posto vacante. Detti istitutori hanno l'obbligo di conseguire, pena decadenza, entro un triennio, il diploma di specializzazione.

3. 8. Ardica, Napoli, Benedetti Valentini, Aloi, Pitzalis, Dell'Utri.

Al comma 9, dopo le parole: 31 dicembre 1994 *aggiungere le seguenti:* nonché le parole: ispettivo tecnico, direttivo,.

3. 14.

La Commissione.

Al comma 9 aggiungere, in fine, le parole: Analogamente, nell'articolo 492, comma 1 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono soppresse le parole « e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994 ».

3. 13.

Governo.

ART. 4.

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dai seguenti:

« 4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio, che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori.

4-*bis*. Gli insegnanti tecnico pratici fanno parte, a pieno titolo, del consiglio di classe e le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal Consiglio di classe sulla base delle proposte formulate nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.

2. Gli assistenti delle accademie di belle arti fanno parte del collegio dei docenti e delle commissioni di esame presiedute, presso le rispettive istituzioni, dal direttore o da un docente di ruolo o non di ruolo.

3. In attuazione di quanto stabilito al punto 2.7 dell'Intesa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, qualora risulti determinante, non viene conteggiato e il relativo giudizio viene iscritto a verbale.

4. 22. Nadia Masini, Lopedote Gadaleta, Bracci Marinai.

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:

1. Al testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si

svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati »;

b) all'articolo 5, comma 4, nel primo periodo, le parole: « i docenti tecnico-pratici e » e nel secondo periodo le parole: « i docenti tecnico-pratici o » sono soppresse;

c) all'articolo 213, comma 1, le parole: « e dai docenti dell'accademia » sono sostituite dalle seguenti: « dai docenti e dagli assistenti dell'accademia »;

d) all'articolo 214, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame ».

4. 19.

La Commissione.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, partecipano a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo ai consigli di classe di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte come sopra formulato, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.

3. È abrogato il 4 comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, quanto disposto nei precedenti commi del presente articolo.

4. 1. Napoli, Aloi, Benedetti Valentini, Ardica, Pitzalis, Dell'Utri.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Tutti i docenti della scuola secondaria superiore, compresi gli insegnanti tec-nico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, partecipano a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo ai consigli di classe di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizionio legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono automaticamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonchè degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.

4. 2. Napoli, Dell'Utri, Pitzalis, Ardica Sidoti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: partecipando con pienezza di voto deliberativo anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza.

4. 3.

Scotto di Luzio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alla ma-

teria il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente sentito l'atro insegnante. Il voto unico viene asegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.

4. 4.

Scotto di Luzio.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-*bis*. All'articolo 485, comma 2, del testo unico delle disposizioni vigenti in materia d'istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: « nelle scuole elementari statali » sono sostituite dalle seguenti: « nelle scuole materne statali e nelle scuole elementari statali ».

4-*ter*. All'articolo 487, comma 1, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Parimenti viene valutato per intero il servizio di ruolo prestato nelle scuole materne e nelle scuole elementari statali in caso di passaggio dall'uno all'altro ruolo e viceversa ».

4. 10.

Aprea, Burani Procaccini.

Al comma 5, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

b-bis) all'articolo 252, il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'Istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri estranei. Esse sono nominate dal direttore dell'Istituto e sono presiedute dallo stesso direttore, o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo ».

4. 18.

Governo.

Sopprimere il comma 6.

4. 15.

Ciocchetti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4. 20 DEL GOVERNO.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: ovvero di integrare la domanda stessa, *inserire le seguenti:* , in conformità alla normativa vigente,.

0. 4. 20. 1.

La Commissione.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: secondo l'ordinamento vigente *con le seguenti:* ad essi applicabile.

0. 4. 20. 2.

La Commissione.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Sono validi, ai soli fini della durata del servizio all'estero, i provvedimenti di mantenimento all'estero, per i periodi compresi tra il 1° settembre 1992 e il 31 agosto 1997, disposti a favore del personale della scuola ai sensi dell'articolo 18, ottavo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604, e dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Gli interessati hanno facoltà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di revocare la domanda di collocamento a riposo già presentata, ovvero di integrare la domanda stessa con il riscatto di ulteriore periodo di servizio pre-ruolo, al fine del conseguimento del trattamento minimo di pensione secondo l'ordinamento vigente, ferme restando la cessazione del servizio all'estero e la

restituzione ai ruoli metropolitani alla data indicata nei predetti provvedimenti di mantenimento all'estero.

6-*bis*. Il personale della scuola che avrebbe avuto titolo, in base alla posizione occupata nelle graduatorie di cui all'articolo 640 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, compilate per il triennio 1994-1995, 1995-1996 e 1996-1997, alla destinazione all'estero, e che non potrà ottenere tale destinazione per effetto di quanto previsto nel comma 6, mantiene tale diritto anche per l'anno scolastico 1997-1998, con priorità rispetto a coloro che saranno inseriti nelle successive graduatorie.

4. 20.

Governo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. In deroga all'articolo 640, comma 12, del testo unico aprovato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le graduatorie del personale da destinare all'estero ai sensi del decreto dei Ministro degli affari esteri e della pubblica istruzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1993, n. 46, quarta serie speciale, conservano validità per ulteriori due anni scolastici. All'articolo 8 del medesimo decreto ministeriale, il comma 5 è soppresso essendo la materia disciplinata dall'articolo 643 del citato testo unico.

4. 8.

Burani Procaccini, Aprea.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. In deroga all'articolo 640, comma 12 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le graduatorie del personale da destinare all'estero ai sensi del decreto dei Ministri degli affari esteri e del Ministro della pubblica istruzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1993, n. 46, quarta serie speciale, conservano validità per ulteriori due anni scolastici.

4. 6. Napoli, Benedetti Valentini, Aloi, Ardica, Pitzalis, Dell'Utri.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. La validità delle graduatorie non esaurite del concorso indetto con decreto dei Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione 28 luglio 1992, per la selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare alle Istituzioni scolastiche italiane all'estero comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle Istituzioni scolastiche ed universitarie estere, è prorogata di un anno, ossia fino all'anno scolastico 1997/1998, comunque fino al rientro in territorio metropolitano del personale di cui al comma 6.

4. 9.

Cartelli.

Sostituire i commi da 7 a 12 con i seguenti:

7. La dipendenza funzionale del personale dipendente degli enti locali, in servizio presso le istituzioni scolastiche statali, è attribuita ai dirigenti scolastici per l'intero ambito delle loro competenze, definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro della relativa area contrattuale.

8. Per il perseguimento dei fini istituzionali e, in particolare, per una razionale distribuzione ed utilizzazione delle risorse strutturali, le scuole di ogni ordine e grado possono costituire consorzi di servizio mediante delibera degli organi di gestione interessati.

4. 11.

Aprea, Burani Procaccini.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante elementare e di insegnante tecnico pratico o di assistente di cattedra appartenenti al VI

livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è trasferito nei rispettivi ruoli statali.

4. 16.

Ciocchetti.

Al comma 8, dopo le parole: profilo professionale di insegnante *inserire le seguenti* elementare e.

4. 13.

Fuscagni.

Al comma 8, sostituire le parole: è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-
pratici *con le seguenti:* è trasferito nei ruoli statali.

4. 14.

Fuscagni.

Sostituire i commi 9, 10, 11 e 12 con i seguenti:

9. Il trasferimento di personale di cui ai commi 7 e 8, da completare comunque entro il termine del terzo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministeri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica, tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica e della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito.

10. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).

4. 21.

Governo.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. Al personale direttivo, docente ed assistente educatore delle scuole ed istituzioni statali particolari finalità o delle sezioni e classi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, è riconosciuta, ai fini del trattamento di quescienza, la maggiorazione di anzianità, pari ad un terzo del periodo di servizio effettivamente prestato nelle medesime scuole ed istituzioni o sezioni e classi, già concessa con l'articolo 63 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Il predetto beneficio è riconosciuto, agli stessi fini, al personale docente delle scuole carcerarie.

4. 12. Ardica, Napoli, Aloi, Pitzalis, Benedetti Valentini, Dell'Utri.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-*bis*. I docenti nominati in ruolo per effetto di partecipazione al concorso per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola media statale della provincia di Brindisi, classe LVII – italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media, di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, ed al decreto del Ministro della

pubblica istruzione 3 settembre 1982, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982, ed indetto con ordinanza ministeriale 4 settembre 1982, bandito dal sovrintendente interregionale per la Puglia e la Basilicata del 30 ottobre-15 dicembre 1982, annullato con decisione n. 118/88 del 20 novembre 1987, del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, mantengono l'immissione in ruolo conseguita o l'abilitazione conseguente all'avvenuto superamento degli esami, facendo salvi tutti i provvedimenti consolidati e conseguenti al superamento del concorso.

4. 17. Nadia Masini, Lopedote Gadaleta, Bargone.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

13. Il comma 9 dell'articolo 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato.

4. 7.

Sbarbati.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:

1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per il 1993, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno 1994.

6. 1.

La Commissione.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: e 29 aprile 1995, nn. 140, 141, 143 e 144, *con le seguenti:* 29 aprile 1995, nn. 140, 141, 143 e 144, 28 giugno 1995, nn. 256, 257, 259 e 260 e 28 agosto 1995, nn. 358, 359, 360 e 361, nonché quelli posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle materie disciplinate dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 5, 6, 7, 8 e 9, e dagli articoli 5 e 6 della legge stessa.

7. 1.

La Commissione.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge A.C. n. 1788;

rilevato che al personale in servizio nella scuola materna statale le disposizioni esistenti in materia di riconoscimento dei servizi agli effetti di carriera non vengono applicate con la dovuta certezza del diritto;

rilevato che l'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1955, n. 297, che richiama quanto stabilito dal decreto-legge n. 370 del 1970, convertito dalla legge n. 576 del 1970 non prevede il riconoscimento dei servizi per il personale della scuola materna a differenza del personale degli altri ordini di scuola e che i riconoscimenti di servizio effettuati sino ad oggi si sono basati su quanto dispongono per analogia gli articoli 17 e 18 della legge n. 444 del 1968 istitutiva della scuola materna;

considerata la grave discriminazione derivante da una situazione di incertezza normativa che causa il forzato rimborso di quanto percepito dai docenti interessati;

rilevata altresì la molteplicità e la difformità dei pronunciamenti espressi in materia dal Consiglio di Stato e da numerosi TAR;

considerata la presenza di altre anomalie a danno del medesimo personale in materia di passaggi da un ruolo all'altro,

impegna il Governo

a risolvere con la necessaria urgenza la situazione sopra descritta emanando una precisa direttiva di regolamentazione del settore.

(9/1788/1)

Nadia Masini, Lopedote Gadaleta, Bracci Marinai.

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge A.C. n. 1788;

rilevato che già nel 1971 l'evoluzione della scuola dell'obbligo ha indotto il Parlamento ad approvare la legge 24 settembre 1971, n. 820, che dava l'avvio alla sperimentazione della scuola a tempo pieno;

rilevato ancora che successivamente il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, attribuiva alle regioni le competenze relative al diritto allo studio e all'assistenza scolastica;

conseguivano pertanto numerosi provvedimenti regionali che delegavano questi compiti ai comuni, mentre lo Stato continuava ad avocare a sé attività di assistenza, così che i comuni riducevano progressivamente le attività fino allora svolte, accusando un eccesso di personale sempre meno utilizzato nelle mansioni per cui era stato assunto;

rilevato ancora che numerose proposte di legge nella presente e nelle trascorse legislature hanno cercato di risanare la spinosa questione;

impegna il Governo

ad attuare ogni possibile intervento per il trasferimento a domanda nei ruoli statali dei circa quattromila dipendenti interessati;

a ridurre proporzionalmente le relative rimesse statali alle regioni.

(9/1788/2)

Scalisi, Domenico Antonio Basile, Cecconi, Napoli, Fuscagni, Aprea, Burani Procaccini, Ciocchetti, Vietti.

N.B. *(La parte dispositiva dell'ordine del giorno Scalisi ed altri n. 9/1788/2 è stata modificata nel corso della seduta nel modo seguente:*

impegna il Governo

ad attuare ogni possibile intervento per il trasferimento di detto personale, a domanda, nei ruoli statali, previa verifica della consistenza, della qualificazione, dei requisiti e della compatibilità economica, e in relazione a quanto previsto dalla legge di riforma della scuola elementare).

La Camera

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché in attuazione di quanto stabilito al punto 2.7 dell'Intesa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, qualora risulti determinante, non venga conteggiato e il relativo giudizio venga iscritto a verbale.

(9/1788/3)

Bracci Marinai, Nadia Masini, Lopedote Gadaleta.

La Camera

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché gli insegnanti di religione, in considerazione dell'alta funzione civile ed etica svolta nel campo della docenza, possano partecipare a pieno titolo alle votazioni del consiglio di classe e a qualsiasi altro tipo di votazione nell'ambito della funzione scolastica.

(9/1788/4)

Burani Procaccini, Aloi, D'Onofrio, Fumagalli Carulli, Moioli Viganò, Fuscagni, Aprea, Sigona, Lucchese.

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge A.C. n. 1788;

preso atto che il comma 8 dell'articolo 3 proroga di un anno la durata in carica dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici provinciali, dei consigli scolastici distrettuali;

rilevato che attualmente, per le previste procedure complesse, lo svolgimento delle elezioni ed il funzionamento degli organi collegiali della scuola hanno evidenziato disfunzioni gravi che hanno compromesso la rappresentanza delle componenti docenti, non docenti, genitori ed alunni,

impegna il Governo

a stabilire, con apposito regolamento da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione del disegno di legge AC n. 1788 ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 400, norme semplificate e procedure snelle per lo svolgimento agile e funzionale delle elezioni per gli organi collegiali della scuola, con consequenziale soppressione del capo VI, articoli da 30 a 43 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

(9/1788/5)

Aprea, Sigona, Burani Procaccini.

DISEGNO DI LEGGE: ATTUAZIONE DELLA DECISIONE N. 728 DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, ADOTTATA A LUSSEMBURGO IL 31 OTTOBRE 1994, IN MATERIA DI RISORSE PROPRIE COMUNITARIE (2376)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. È approvata la decisione n. 728 del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea adottata a Lussemburgo il 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità Europee.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla decisione di cui al comma 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, della decisione stessa.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 settembre 1995.

Arata, Becchetti, Brunetti, Fassino, Greco, Antonio Guidi, Galileo Guidi, Latronico, Maroni, Parisi, Sbarbati, Segni.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 settembre 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ANGELINI ed altri: « Istituzione di una zona franca nell'area del porto di Ravenna » (3131);

ROSITANI: « Nuove norme in materia di teatro di prosa » (3132);

CALDEROLI ed altri: « Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi » (3133);

TONIZZO e BONOMI: « Abrogazione del comma 4 dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante istituzione del parco naturale del Delta del Po » (3134);

SCOZZARI ed altri: « Norme per il pagamento da parte dei privati degli onorari e delle spese ai professionisti che esercitano nel campo dell'urbanistica e dell'edilizia » (3135);

DALLARA: « Norme in materia di erboristeria » (3136);

RODEGHIERO: « Modifiche agli articoli 93 e 208 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di opponibilità agli organi delle procedure concorsuali delle scritture prive di data certa » (3137);

PERALE: « Provvedimenti urgenti per la regione Veneto colpita da straordinari eventi atmosferici » (3138);

STORACE: « Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, in materia di accesso ai contributi per i giornali di partito » (3139).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato ad una proposta di legge.

La proposta di legge TATTARINI ed altri: « Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » (870) *(annunziata nella seduta dell'8 luglio 1994)* è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato CALZOLAIO.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di

legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla II Commissione (Giustizia):

FALVO: « Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte d'appello di Catanzaro, del tribunale amministrativo regionale della Calabria e di una corte di assise d'appello » (2902) *(Parere della I, della V e della XI Commissione);*

alla IV Commissione (Difesa):

CHIESA e INNOCENZI: « Riapertura dei termini ai fini della concessione di una decorazione al valore militare al comune di Rovereto » (3005) *(Parere della I e della V Commissione);*

alla VI Commissione (Finanze):

CANESI: « Norme per la semplificazione amministrativa in materia di tombole » (2897) *(Parere della I, della II e della V Commissione);*

alla X Commissione (Attività produttive):

PERABONI ed altri: « Disciplina delle vendite sotto costo » (2414) *(Parere della I e della II Commissione);*

PATARINO ed altri: « Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di riconoscimento della qualifica artigiana alle imprese costituite in forma di società unipersonale a responsabilità limitata » (2926) *(Parere della I e della II Commissione);*

PATARINO ed altri: « Modifiche all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443, concernente le commissioni provinciali per l'artigianato » (2925) *(Parere della I, della V e della XI Commissione);*

alla XII Commissione (Affari sociali):

SAVARESE ed altri: « Norme in materia di divieto di fumare in taluni locali pubblici e di comunicazioni aventi per oggetto prodotti da fumo » (2734) *(Parere della I, della II, della V, della VII, della IX e della X Commissione);*

SBARBATI: « Modifica all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di regolamentazione dei rapporti tra settore pubblico e privato nel sistema sanitario » (2803) *(Parere della I e della V Commissione).*

Modifica nell'assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente.

La I Commissione permanente (Affari costituzionali) ha richiesto che il seguente disegno di legge, attualmente assegnato alla IV Commissione permanente (Difesa), in sede referente, con il parere della I e della V Commissione, sia trasferito alla competenza primaria delle Commissioni riunite I e IV:

« Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 375, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio nazionale, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata » (3098).

Tenuto conto della materia oggetto del disegno di legge, la Presidenza ha ritenuto di poter accogliere la richiesta.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S p A

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-242
Lire 1000